



Circolare n° 58

Al personale docente e ATA dell'Istituto
All'Albo online e al Sito web

1

Oggetto: Obbligo vaccinale personale scuola dal 15 dicembre 2021.

In allegato vi invio:

- 1) il **Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, sull'obbligo vaccinale** a nuove categorie, tra le quali il **personale della scuola (docenti, ATA amministrativi e collaboratori scolastici, dirigenti scolastici)** e sul Green Pass "rafforzato" o "super";
- 2) la **Nota dell'USR Lombardia prot. n° 26835 del 3 dicembre 2021;**
- 3) la **Nota del MIUR prot. n° 1889 del 7 dicembre 2021.**

Vi invito a leggere con attenzione il Decreto (in particolare: l'art. 1, lett. a; l'art.2, commi 1, 2 e 3) e le due Note ministeriali, che forniscono i primi chiarimenti operativi sull'applicazione del suddetto Decreto e del relativo obbligo, e ad attivarvi, se non lo avete già fatto, per adempiere al suddetto obbligo.


In sintesi:

- 1) il **Decreto estende l'obbligo vaccinale a tutto il personale della scuola (dirigente scolastico, docenti e ATA): dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale;**
- 2) **l'obbligo comprende, dal 15 dicembre 2021, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e anche la somministrazione della successiva dose di richiamo: riguarda, quindi, non solo chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo;**
- 3) **l'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e l'effettuazione della terza dose è di cinque mesi; la somministrazione della dose di**



richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora ridotta da 12 a nove mesi;

- 4) **SEMBRA** essere escluso dall'obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti 'sospeso' (ad esempio, collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale);
- 5) **il personale esterno alla scuola (assistenti alla persona, esperti esterni, addetti mensa, ecc.) SEMBRA al momento escluso dall'obbligo vaccinale: prosegue quindi per loro l'obbligo di esibire il Green Pass all'ingresso della Scuola, come da mia Circolare n° 12 del 26 settembre 2021, nella quale avevo delegato i collaboratori scolastici al controllo SOLO di tutte le persone esterne (il personale interno viene controllato invece SOLO dal DS e dalla DSGA) che accedano ai plessi;**
- 6) **la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale";**
- 7) **qualora, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro CINQUE giorni dalla ricezione dell'invito: a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a VENTI giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;**
- 8) **nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre TRE giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico;**



9) la mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al dirigente scolastico, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;**

10) l'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale (nel nostro caso il dirigente scolastico): la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Cordiali saluti,

Paolo Carbone, DS (documento firmato digitalmente)